

Assemblea Regionale Siciliana

XIV

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1947

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Sul processo verbale	Pag. 141
RAMIREZ, SESSA, GALLO CONCETTO, NAPOLI, PRESIDENTE.	
Annunzio di interrogazioni	142
PRESIDENTE	
Discussione del disegno di legge "Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli per l'annata agraria 1946-47 (n. 4)„	143
PRESIDENTE, LA LOGGIA, <i>Assessore all'agricoltura</i> , PELLEGRINO, BENEVENTANO, BONAIUTO, CRISTALDI, STARRABBA DI GIARDINELLI, COLAIANNI POMPEO, CALTABIANO, NAPOLI.	
Sull'ordine dei lavori	155
NAPOLI, ALESSI, <i>Presidente della Regione</i> , PRESIDENTE, STARRABBA DI GIARDINELLI, CACOPARDO.	
ALLEGATO	
Disegno di legge: «Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli per l'annata agraria 1946-47»	157

La seduta comincia alle ore 17,30

Sul processo verbale

BENEVENTANO *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

RAMIREZ chiede che nel processo verbale sia fatta menzione delle sue dichiarazioni sull'ordine del giorno presentato dall'on. Cacopardo, rilevandone l'importanza, sia dal punto di vista procedurale, sia perchè da parte di certa stampa si è voluto dare alle sue parole un significato che in realtà non avevano. Precisa di aver sostenuto che, pur trattando un argomento di capitale importanza, l'o.d.g. Cacopardo non fosse attinente alle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione e che, peraltro, il suo contenuto po-

tesse formare meglio oggetto di una mozione che non di un ordine del giorno: ha sostenuto, altresì, che esso non avrebbe dovuto essere discusso nella seduta in corso e, qualora si fosse insistito nella richiesta di immediata discussione, questa si sarebbe dovuta rinviare alla seduta successiva, per evitare che problemi ed argomenti di massima importanza fossero affrettatamente discussi e risolti, in modo da non ripetere l'errore già commesso per lo Statuto siciliano, che è risultato imperfetto, appunto perchè preceduto da studi e discussioni sommarie.

Dichiara che il suo intervento non può essere interpretato, come certa stampa ha insinuato, nel senso di opposizione alla mozione, poichè da lungo tempo sono noti i sentimenti autonomisti del partito repubblicano, sia a Palermo che a Roma. Invita, peraltro, gli indipendentisti a non prendere sull'argomento un atteggiamento analogo a quello mantenuto per 25 anni dal fascismo, che ritenne di avere il monopolio del patriottismo, e portò poi alla catastrofe il popolo italiano. Trattasi, infatti, di argomenti delicatissimi, che non possono discutersi con idee preconcepite o con la preoccupazione di essere facciati di antiautonomismo; ma solo nell'interesse e per il bene della Sicilia.

PRESIDENTE assicura l'on. Ramirez che le dichiarazioni da lui fatte nella seduta precedente sono state riportate sul resoconto della stessa e che della sua richiesta sarà tenuto conto nel processo verbale della seduta odierna.

SESSA, a nome del Gruppo parlamentare del Blocco del popolo, protesta per la procedura adottata nella seduta precedente, in occasione della votazione dell'o. d. g. Cacopardo, procedura che ha determinato l'allontanamento dei deputati di sinistra dall'aula. Ritene si sia voluto impedire un'ampia di-

scussione dell'ordine del giorno, per evitare una chiarificazione particolarmente necessaria, trattandosi di una questione di principio. Il Blocco del popolo, che ha propugnato e difeso l'autonomia siciliana e che è favorevole, in linea di massima, al riconoscimento di essa in sede di Costituzione, riteneva indispensabile che il contenuto e lo spirito informatore dell'o. d. g. Cacopardo fossero meglio precisati; necessità, del resto, avvertita, oltre che dall'on. Ramirez, dal Presidente della Regione.

Rinnova pertanto, a nome del suo Gruppo, la protesta per non aver potuto formulare e chiarire il proprio pensiero in merito.

GALLO CONCETTO si dichiara anzitutto lieto per i chiarimenti forniti dall'on. Ramirez. Rileva, però, che questi ha parlato di mozione, mentre trattavasi di un ordine del giorno presentato dall'on. Cacopardo fin dalla seduta del 14 Giugno.

Ricorda all'on. Ramirez ed al Blocco del popolo che in quella seduta il Presidente dell'Assemblea, su conforme parere del Governo regionale, pregò il proponente di consentire che se ne rinviasse la discussione e la votazione a dopo la chiusura della discussione sulle dichiarazioni del Presidente della Regione; il che rimase stabilito. Esisteva, quindi, un accordo in questo senso. Per quanto concerne, poi, le fasi della discussione e della votazione svoltesi nella seduta precedente, ammette che inizialmente vi sia stata una certa confusione, ma contesta che sull'o. d. g. Cacopardo non sia aperta la discussione.

La verità è che, quando l'on. Potenza ha chiesto di parlare, si era già indetta la votazione e, qualora il Presidente avesse consentito all'on. Potenza di fare, a votazione già iniziata, le sue dichiarazioni, i deputati del Blocco stesso avrebbero potuto inficiare di nullità la votazione. Perciò si è personalmente opposto alla richiesta dell'on. Potenza, non già per attentare alla democrazia, che crede di aver sempre difeso, ma per il preciso disposto di norme regolamentari che tutti i deputati debbono rispettare. Non avrebbe avuto, infatti, alcuna ragione sostanziale per opporsi ad una dichiarazione di voto da parte del Blocco; nè riesce a spiegarsi i motivi per cui i deputati di sinistra non l'abbiano fatta tempestivamente.

Riferendosi, infine, all'accento fatto dall'on. Ramirez, circa l'imperfezione dello Statuto siciliano, chiarisce che, con la proposta contenuta nell'o. d. g. del Gruppo indipendentista, non si richiedeva alcuna modifica dello Statuto stesso — il che avrebbe potuto giustificare le preoccupazioni della sinistra —; ma

si auspicava che esso fosse inserito nella Costituzione dello Stato, come sua parte integrante.

NAPOLI, riconosciuto che la seduta precedente si è svolta nella precisa osservanza del Regolamento, rileva che, se degli equivoci sono sorti, avrebbero potuto essere chiariti da coloro che hanno abbandonato l'aula al momento della votazione, con una dichiarazione di voto, sia pure postuma, resa sulla seduta odierna: solo in tal modo gli assenti avrebbero dimostrato la propria volontà autonomista.

PRESIDENTE, preso atto delle dichiarazioni dei vari oratori, dichiara chiusa la discussione sul processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni

BENEVENTANO, segretario, dà lettura delle seguenti interrogazioni pervenute alla Presidenza:

« Al Presidente della Regione e all'Assessore ai lavori pubblici: per conoscere i motivi che hanno determinato da una settimana la interruzione completa del rifornimento idrico di Caltagirone; perchè il Genio civile di Catania, l'Ente acquedotti e il Provveditorato delle opere pubbliche di Palermo non hanno ritenuto intervenire per sostituirsi alle Autorità comunali di Caltagirone, le quali non hanno preso gli utili provvedimenti necessari al caso; e se e come si intenda, senza indugio, intervenire con provvidenze a carattere immediato e di emergenza, per sopperire al grave inconveniente che può essere motivo di perturbamento dell'ordine pubblico. — F.to: *Agatino Bonfiglio* ».

« Interrogo il Presidente della Regione e l'Assessore alla pubblica istruzione per conoscere se ritengono che le attuali scuole di avviamento professionale per la loro gratuità, per l'obbligo di frequentarle fino al 14° anno di età, per la loro struttura svolgano una funzione essenzialmente integrativa della scuola elementare e se, in conseguenza, nel silenzio della legge, esse vadano regolate dall'art. 14 dello Statuto piuttosto che dall'art. 17. Si chiede risposta scritta. — F.to: *Antonio Bosco* ».

PRESIDENTE comunica che le interrogazioni, testè lette, saranno iscritte all'ordine del giorno, trasmettendosi al Presidente della Regione ed all'Assessore competente quella per la cui è stata richiesta risposta scritta.

Discussione del disegno di legge: "Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli per l'annata agraria 1946-47,, (n. 4).

PRESIDENTE, premesso che nella seduta di mercoledì 11 giugno, su proposta dell'on. D'Antoni, fu deliberato all'unanimità di seguire il procedimento delle tre letture per i disegni di legge che il Governo aveva presentato, perchè ritenuti indifferibili ed urgenti, e che, conseguentemente, su proposta del Presidente della Regione, fu decisa, per la discussione dei disegni stessi, la procedura urgentissima, di cui all'art. 54 del Regolamento della Camera, invita il segretario a procedere alla prima lettura del disegno di legge, presentato dal Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore all'agricoltura.

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dello stampato n. 4 (v. allegato).

PRESIDENTE invita l'on. Assessore all'agricoltura ad illustrare il disegno di legge.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, ricorda che il Presidente della Regione ha enunciato, nel suo discorso, le linee essenziali del pensiero politico del Governo regionale, relativamente ai problemi della terra ed ai rapporti tra le classi che concorrono alla produzione, aggiungendo che tale pensiero si sarebbe concretato in progetti già in elaborazione, che sarebbero stati sottoposti all'Assemblea dopo ultimata l'attuale fase dei lavori. Dichiarò, quindi, che il Governo si è, appunto, principalmente preoccupato di mirare ad un maggiore potenziamento della produzione e ad una più equa distribuzione del reddito, specialmente in materia agraria. Ciò, sia in vista delle imprescindibili necessità alimentari, sia in vista delle prospettive non del tutto chiare dei rapporti internazionali, sia, infine, in vista della utilizzazione dell'attivo della bilancia commerciale siciliana. Al riguardo, con riferimento alla Camera di compensazione, rileva che, se da un canto le esportazioni agricole dell'Isola superano certamente la media di quelle dello Stato, dall'altro, sull'attivo della bilancia commerciale siciliana incidono le importazioni per frumento e combustibili; sicchè il potenziamento della produzione dovrà essere una delle principali finalità dell'azione del Governo, pur senza quelle aspettative autarchiche che bisogna contenere nella realistica valutazione della situazione.

Pertanto, fa presente che, pur essendo allo studio la soluzione del problema nel suo complesso, il Governo, per il momento, ha dovuto affrontare un problema di contingenza, cioè quello del riparto dei prodotti agricoli, reso

ancor più arduo dall'annata sfavorevole, soprattutto per l'eventualità di contrasti e di dissensi. La necessità e l'urgenza di affrontare tale problema contingente è stata, peraltro, segnalata sia dalla Federterra, che dagli stessi agricoltori. La richiesta di procedura urgentissima si giustifica, appunto, perchè il raccolto è già in atto e bisogna evitare le controversie che si sarebbero inevitabilmente determinate, dando al Nord la sensazione che la Sicilia non fosse capace di autogovernarsi. Passando ad illustrare il provvedimento, pone in evidenza che esso segue una linea di composizione degli opposti interessi; il che non esclude che vi possano essere introdotti quegli emendamenti che l'Assemblea ritenesse di deliberare. Richiama, tuttavia, l'attenzione dell'Assemblea stessa sulla opportunità di evitare quelle modifiche che possano turbare eccessivamente l'equilibrio economico fra le corrispettive prestazioni, poichè esse conterrebbero il germe dissolutivo dei rapporti di colonia, e minaccerebbero di recare grave danno all'economia agraria siciliana. Mette, perciò, in guardia i vari settori contro gli eccessi, da qualunque parte provengano, nell'interesse supremo della rinascita siciliana.

Iniziando, quindi, l'esame dei singoli articoli che compongono il disegno di legge, rileva che l'art. 1, nel precisare che la nuova ripartizione dei prodotti cerealicoli è dovuta all'andamento particolarmente sfavorevole dell'annata agraria, tende ad impedire che il progetto abbia il carattere di un'anticipazione della nuova regolamentazione dei patti coloniali che l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in un prosieguo di tempo.

Ritiene opportuno, però, modificare l'articolo, specificando che i prodotti, cui si riferisce sono, oltre i cerealicoli, le leguminose e le piante foraggere, per evitare, come è stato rilevato dalla Federterra, che l'espressione generica « prodotti cerealicoli » si presti ad equivoci.

L'art. 2 specifica che la ripartizione sarà fatta in ragione del 60 % al colono e del 40 % al concedente, in tutti i casi di colonia parziaria o mezzadria impropria regolati dai vigenti capitolati di colonia, nei quali sia prevista o praticata la divisione a metà dei prodotti cerealicoli. Si intendono così evitare contrasti e dissensi, in quanto si fa riferimento ai capitolati di colonia, tuttora in vigore in virtù della legge 21 novembre 1944, che, nel sopprimere le organizzazioni sindacali, lasciò in vita i contratti collettivi.

Circa l'art. 3, precisa che esso si riferisce soltanto a quei casi in cui, nei capitolati provinciali, sia prevista una divisione dei prodotti superiore al 50% in favore del concedente,

per avere questo assegnato al colono terreni in cui erano stati eseguiti speciali lavori, quali il maggese nudo o la favata. In questi casi, la ripartizione viene riportata al 50% per ciascuna delle parti.

L'art. 4, considerata l'ipotesi in cui il raccolto abbia superato le nove sementi, dispone che la semente debba essere prelevata dalla quota del proprietario portando così la quota del concedente a circa il 45% del prodotto, nei casi previsti dall'art. 2, e al 55% in quelli di cui all'art. 3 tenendosi conto dei casi in cui i terreni siano particolarmente feraci o irrigui e abbiano prodotto abbondantemente anche in quest'anno di siccità.

L'art. 5 in virtù del quale, in tutti i casi non contemplati dagli artt. 2 e 3 la quota spettante al colono viene maggiorata del 10%, elimina, a suo avviso, qualsiasi possibilità di contrasto, comprendendo non soltanto le compartecipazioni regolate dal vigente capitolato per le provincie siciliane, ma anche tutti gli altri casi, esistenti nella regione, in cui, praticamente, il lavoratore entra nell'azienda per un periodo limitato del ciclo di produzione. Informa, quindi, di avere studiato la possibilità di un emendamento, che, specificando quali sono i casi non regolati dal capitolato, esaurisca la richiesta della Federterra, la quale ha espresso l'opinione che l'articolo non sia sufficientemente chiaro.

L'art. 6 stabilisce che, nel caso in cui il concedente o il colono non abbiano adempiuto per intero ai rispettivi obblighi, si farà luogo, a carico dell'uno o dell'altro, ad una proporzionale riduzione della quota di ripartizione. Si è così presa in considerazione un'altra richiesta della Federterra, la quale intendeva, però, che detta riduzione fosse praticata soltanto nei confronti del proprietario inadempiente. Il Governo, per non dare alla legge un carattere di unilateralità e volendo anche comporre i contrasti con soluzioni di centro, ha ritenuto opportuno che eguale misura venisse adottata anche nei riguardi del colono inadempiente.

Richiama, quindi, l'attenzione dell'Assemblea sull'art. 7, il quale stabilisce che, in qualsiasi caso di contestazione, il 10 % dell'intero prodotto da prelevarsi sul cumulo comune sarà depositato e sarà ripartito successivamente, giusta il giudizio delle Commissioni di cui al D.L. L. 19 ottobre 1944, n. 311. Ritiene che detta disposizione servirà ad agevolare la politica degli ammassi, in quanto sarà facile per l'U.P.-S.E.A. sulla base del 10 % versato, stabilire l'intero ammontare del prodotto da ammassare.

L'art. 8, considerando l'attuale situazione di disagio, aumenta da L. 150 a L. 3.000 per Ha.,

le sovvenzioni in denaro previste dai vigenti capitolati di colonia, e proroga senza interessi, alla fine della prossima annata agraria, i debiti colonici scadenti alla fine della annata in corso. Per garantire, però, ai proprietari la riscossione dei loro crediti, l'ultimo comma del medesimo articolo stabilisce che di tale dilazione non potrà beneficiare il colono che non possa usufruire della proroga o il cui contratto venga risolto per inadempimento o che consensualmente lasci il fondo concesso.

L'art. 9, infine, dispone che non rientrano nel campo di applicazione del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 311, e del disegno in esame le mezzadrie di cui all'art. 2141 C. C. e quelle regolate dai capitolati previsti per i fondi appoderati, ai sensi della legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano. Pone in evidenza l'opportunità di una simile disposizione, che tende ad eliminare le divergenze sorte sull'applicazione o meno del decreto Gullo anche a tali tipi di mezzadrie, previste dal capitolato per la colonizzazione del latifondo.

PELLEGRINO, dopo avere ricordato che l'interessamento dei vari governi alla situazione del proletariato agricolo siciliano consistette in semplici inchieste, in vane promesse, nello scioglimento dei fasci siciliani e nell'arresto di Giuseppe De Felice e di Francesco Ceusa, afferma che i contadini siciliani vedono ancora oggi insoddisfatte le loro aspirazioni nonostante che il decreto Gullo abbia preso in considerazione alcune delle loro legittime rivendicazioni.

A suo avviso, tale decreto avrebbe dovuto riscuotere l'adesione dei proprietari terrieri, i quali, invece, non contenti di avere preteso per lungo periodo di anni che il lavoratore si curvasse come un bruto sulla terra madre, dall'alba al tramonto, pretenderebbero ancora che morisse di fame, negandogli quel grano alla cui produzione egli concorre con il suo lavoro.

Al decreto Gullo seguirono agitazioni, proteste e contestazioni da parte di coloro che si dicevano appartenenti al partito d'ordine e si ribellavano, invece, alla legge, determinando, con il loro atteggiamento — sostenuto da quei carabinieri che allora si chiamavano ancora « reali » —, eventi che addoloravano quanti avevano l'animo aperto ad ogni buon sentimento.

Passando ad esaminare il disegno di legge, ritiene che esso non meriti l'approvazione da parte dell'Assemblea, in quanto, oltre a presentare molte lacune, muove da un presupposto errato. Tale progetto, infatti, afferma - all'art. 1 - che si determinano speciali misure per la ripartizione dei prodotti cerealicoli, sol-

tanto in vista dell'andamento particolarmente sfavorevole dell'annata agraria, il che dà fin d'ora ai proprietari il diritto di richiedere in avvenire che siano modificate le condizioni favorevoli per i lavoratori, se venissero a mancare le ragioni che le hanno determinate.

Eppure la Federterra aveva levato la sua voce perchè, almeno dopo la conquista dell'autonomia, i proprietari terrieri riconoscessero il decreto Gullo e gli dessero applicazione. Non ritiene che questa richiesta dei lavoratori della terra sia stata presa in considerazione, perchè nemmeno nella brevissima relazione che precede il disegno di legge vien fatto cenno a detto decreto.

D'altra parte, è del parere che non bisogna emanare norme soltanto per la ripartizione dei prodotti cerealicoli, ma anche per quella delle leguminose, dei foraggi e dei prodotti arborei ed autunnali.

Del tutto ingiustificato considera il disposto dell'art. 4, che nell'ipotesi in cui la produzione superi le nove sementi, praticamente stabilisce una diminuzione della quota di ripartizione dei prodotti spettante al colono, in quanto questi è tenuto a fornire il 50% delle sementi: una punizione, quindi, e non un premio per chi, con il suo lavoro, ha contribuito ad un incremento produttivo. A tal proposito, calcola che, nell'ipotesi di una produzione inferiore alle nove sementi, il colono viene a partecipare alla ripartizione del prodotto in misura superiore che nel caso inverso.

Rileva, inoltre, che la disposizione dell'art. 7, secondo la quale in caso di contestazione dovrà essere depositato, a nome di entrambe le parti, presso il Consorzio agrario provinciale, il 10% dell'intero prodotto da prelevarsi dal cumulo comune fino all'esito della contestazione stessa, significa condannare il contadino a morire di fame, poichè detta percentuale inciderebbe sulla quantità attribuita al coltivatore per il fabbisogno familiare. Nè gli sarebbe di alcuna utilità richiedere per quel periodo la carta annonaria, in quanto essa gli sarebbe praticamente inutile, date le distanze che intercorrono fra i centri abitati e i posti di lavoro.

La legge sulla ripartizione dei prodotti cerealicoli dovrebbe costituire, a suo avviso, la tangibile prova della volontà dell'Assemblea di andare incontro alle esigenze dei lavoratori della terra, che si agitano in uno stato di miseria impressionante e che sono stati finora tanto pazienti da trascinarsi per anni ed anni nelle aule giudiziarie, per cercare di ottenere il riconoscimento dei propri diritti da una magistratura lenta e burocratica, le cui decisioni, quando arrivano, non sono più in grado

di risolvere lo stato di necessità per il quale era stato richiesto l'intervento.

Rivolgendosi al Presidente, afferma che la concordia e pacificazione degli animi, auspicata da molti colleghi - alcuni dei quali richiesero perfino l'ammnistia per i delitti politici, sostenendo l'assurda tesi che potessero essere stati commessi in buona fede -, non si potranno avere fin quando non sarà dato almeno un pugno di grano al lavoratore che soffre la fame, e non sarà imposto ai proprietari il rispetto del decreto Gullo, che rappresenta la prima tappa del riscatto del proletariato agricolo dall'asservimento.

Conclude, dichiarando che voterà contro il disegno di legge. (*Applausi a sinistra*)

BENEVENTANO nota un certo divario tra le premesse che hanno ispirato il disegno di legge in esame e gli obbiettivi che esso vuole raggiungere e che il suo Gruppo condivide pienamente. Avanza, anzitutto una riserva d'ordine procedurale, relativa alla deliberazione dell'Assemblea di adottare, per l'approvazione del disegno stesso, il procedimento delle tre letture, il che costituisce, a suo avviso, una palese violazione dell'art. 12 dello Statuto, che detta norme precise per la elaborazione dei progetti di legge ed esclude tale procedimento. Violazione, tanto più ingiustificata, in quanto non consente di raggiungere lo scopo di accelerare i lavori, dato che tra la prima e la seconda lettura, in virtù dell'art. 5 del Regolamento della Camera dei deputati, i disegni in discussione devono passare al vaglio delle Commissioni; la qual cosa porta un ritardo, nella migliore delle ipotesi, di 24 ore.

Dopo aver soggiunto che, fra l'altro, le violazioni dello Statuto sono sempre pericolose e pregiudizievoli, precisa il suo pensiero sull'accennato contrasto fra le premesse e gli obbiettivi del disegno di legge. Nelle premesse è detto che «la generale previsione di una scarsità del raccolto» ha determinato il Governo a proporre il disegno di legge in deroga ai patti vigenti. Pertanto, le norme in esso contenute, che dispongono in generale una modifica delle percentuali di ripartizione, dovrebbero operare come deroga ai patti vigenti e limitatamente ai casi in cui si sia verificata la premessa; mentre non dovrebbero trovare applicazione dove non si sia verificata la scarsità del raccolto.

Ritiene, inoltre, che non si possa «disciplinare e graduare l'incidenza del danno per meglio rispondere a una esigenza di giustizia sociale» - così come è detto nella relazione al progetto di legge - proponendo generiche alterazioni delle percentuali di ripartizione, senza tener conto dei fattori tecnici ed am-

bientali (ad esempio, della natura pianeggiante o collinosa del terreno). Una norma generica, che prescindendo da tali fattori e si applichi anche quando vengano meno le premesse, a cui si ispira il disegno di legge, finirebbe per creare gravi sperequazioni fra colono e colono e fra mezzadro e mezzadro, in quanto verrebbe a favorire coloro - e sono molti - che hanno coltivato terreni per i quali non si sia verificata la scarsità del raccolto.

D'altra parte, se la giustizia sociale non è ascendente o discendente, ma sta nel giusto mezzo come la virtù, non si deve dimenticare che la figura del colono o mezzadro, diversamente da quella del bracciante, che vive purtroppo in condizioni veramente dolorose e precarie, può paragonarsi a quella dell'imprenditore, il quale deve necessariamente correre i rischi che una gestione d'azienda comporta. A tali rischi è sottoposto anche il concedente, il quale concorre al buon esito della conduzione, non solo col capitale terra, ma con attrezzi, fertilizzanti, scorte vive e morte e, oltretutto, con l'assumersi il carico della vertiginosa e insostenibile pressione fiscale, da cui invece il colono è indenne.

In conseguenza, pur condividendo le preoccupazioni del Governo di attenuare il danno subito da chi lavora manualmente la terra a causa della scarsità dell'annata, rileva che non è coerente a quello spirito di giustizia sociale, che il progetto di legge vuole realizzare, far gravare questo peso in modo eccessivo ed unico sul conducente, siano o no effettivamente verificata la scarsità del raccolto.

Propone, pertanto, che alle percentuali della ripartizione dei prodotti siano apportate delle modifiche, informate al principio di tener conto della resa unitaria, da determinarsi possibilmente per singole provincie, pur stabilendo un *minimum* al di sotto del quale le provvidenze a favore dei coloni debbano essere applicate in modo da garantire l'adeguata e intangibile ricompensa alla loro fatica. Nel contempo, è necessario anche riferirsi ai vari apporti culturali, effettuati dall'una e dall'altra parte, che non potrebbero trovare le relative adeguate ricompense in una generica modifica di percentuale.

Riservandosi di esaminare i dettagli durante la discussione dei singoli articoli, afferma che, soltanto attenendosi alle considerazioni susposte, si potrà conciliare il contrasto, già accennato, tra le premesse e gli obiettivi da raggiungere, e che, se si volesse invece lasciare inalterato il disposto dei singoli articoli, non si tratterebbe più di graduazione dei danni della siccità, ma di un progetto di legge inteso solo a modificare i contratti vigenti. Ciò, nell'attuale momento, a conclusione cioè del-

l'anno colonico, suonerebbe ingiustizia e potrebbe avere gravi conseguenze per le aziende agricole, specie medie e piccole, le quali verrebbero colpite da un ulteriore aggravamento del bilancio consuntivo, già provato dalla inclemenza della natura. (*Approvazioni a destra*)

CRISTALDI, premesso che la discussione dell'argomento presuppone un attento esame dei problemi che l'Assemblea è chiamata a risolvere, onde far sì che l'autonomia sia veramente fonte di democrazia e di giustizia per il popolo siciliano, rileva che il disegno di legge presentato dal Governo non costituisce una conquista per i contadini, ma rappresenta anzi per loro una perdita di diritti acquisiti.

Ricorda, infatti, che la vigente legislazione prevede due tipi di mezzadria: la classica, regolata dal Codice Civile, e la impropria, regolata dai contratti colonici collettivi nonché dal decreto Gullo, integrato, per la Sicilia, dai provvedimenti di attuazione alto commissariali.

Nella mezzadria classica, che ha una certa stabilità nel tempo, il concedente dà l'apporto della terra e del capitale, costituendo una impresa agraria duratura, nella quale il colono dà soltanto l'apporto del suo lavoro: le spese e gli utili vengono ripartiti, a norma del Codice Civile, in parti uguali.

Nella mezzadria impropria, il concedente dà soltanto la terra, partecipando limitatamente alla conduzione; mentre il resto è tutto opera del mezzadro, il quale deve supplire al mancato apporto di animali e attrezzi da parte del concedente. E', quindi, giusto che, in tale caso, la percentuale spettante al colono debba superare il 50%, tanto più che manca quella stabilità dell'azienda nel tempo, che può permettere una compensazione dei rischi. In genere, la mezzadria impropria si riferisce, infatti, a un solo anno agrario e può essere potratto al massimo per pochi anni, spesso in una continua vicenda di ricatti imposti dal concedente. I contratti colonici collettivi, che ponevano sullo stesso piano le due mezzadrie, costituivano perciò, nel caso della mezzadria impropria, una lesione per il mezzadro.

Tale sperequazione fu eliminata col provvedimento legislativo del 19 ottobre 1944, n. 311, comunemente noto sotto il nome di decreto Gullo, e inteso appunto a sanare l'ingiustizia esistente, che veniva aggravata dalle particolari condizioni economiche create dall'inflazione, la quale assume tanto maggiore gravità, in quanto incide, oltre che sul piano generale dell'economia, in modo specifico sulla rarefazione dei beni necessari alla sussistenza. Infatti, il lavoro del colono ha di mira quar-

si esclusivamente il sostentamento della propria famiglia e, quindi, egli viene ad essere maggiormente danneggiato dalla particolare situazione economica. In considerazione di ciò, il decreto Gullo stabilisce che, nel caso limite della mezzadria impropria, cioè quando al colono sia stato concesso il nudo terreno, il proprietario abbia diritto al solo reddito della terra, nella misura del 20% dei prodotti. Nel caso della mezzadria propria, cioè quando concedente e colono dividono a metà le spese culturali, il decreto stabilisce che la quota spettante al mezzadro venga portata al 60%, e che sia limitata al 50% nel caso di speciali apporti da parte del concedente o di particolare fertilità del terreno.

Dopo tali premesse, ritiene utile esaminare come sia stato applicato in Sicilia il decreto Gullo, le cui disposizioni erano limitate, per la campagna agraria 1944, ai soli prodotti autunnali e venivano estese, a partire dall'annata successiva, anche ai prodotti estivi.

Un decreto dell'Alto Commissario Aldisio rese possibile l'applicazione del decreto Gullo sul piano regionale, stabilendo, allo scopo di evitare contestazioni nella casistica delle spese culturali, che la partecipazione del concedente a metà delle spese stesse equivallesse al mantenimento dei patti colonici vigenti. Lo stesso decreto Aldisio, onde tener conto del fattore « fertilità del terreno », prevedeva una ripartizione con percentuali diverse, a favore del colono, a seconda della produzione unitaria, e cioè: il 60 %, per una resa sino a 7 quintali per ettaro; il 55 %, dai 70 ai 10 quintali; e il 50%, che si riduceva al 40%, per quanto riguardava le culture precedenti, dai 10 quintali in su.

Il decreto Gullo, quindi, venne nell'Isola pienamente applicato - personalmente ne può far fede avendo fatto parte della Commissione per la ripartizione dei prodotti - perchè l'Alto Commissario diede precise disposizioni alle Autorità, per la sua divulgazione ed applicazione.

A tal proposito, ricorda che, per la campagna estiva 1946, una riunione dei rappresentanti della Federterra e della Confida - di cui legge il verbale - ebbe, appunto, lo scopo di rendere integrale l'applicazione del decreto Gullo ai prodotti estivi, eliminando le deviazioni a cui aveva dovuto ricorrere l'Alto Commissario nella precedente campagna, e facendo solo riferimento alla particolare fertilità dei terreni, che - a quanto si precisava - poteva considerarsi esistente tutte le volte che la produzione del singolo fondo fosse stata superiore di almeno il 20% alla produzione media della zona.

Con tale interpretazione, il decreto Gullo, le disposizioni Alto Commissariali e gli accordi raggiunti vennero integralmente applicati, non soltanto ai prodotti cerealicoli, ma anche a quelli autunnali. Tiene a far rilevare che, se si confrontano le disposizioni date in proposito dall'Alto Commissario con le disposizioni contenute nel disegno di legge in discussione, non si può non ricevere la penosa sensazione che, per quanto riguarda la giustizia sociale, invece di progredire, si sia fatto un enorme passo indietro. A riprova di quanto sostiene, dà lettura del seguente telegramma dell'Alto Commissario relativo ai prodotti autunnali:

« Come ho fatto presente Signorie Loro con precedente telegramma per ripartizioni prodotti autunnali devono essere tenute presenti norme decreto L. L. 19 ottobre 1944 n. 311 nei casi di colonia parziaria aut di compartecipazione aut di mezzadria impropria.

In ciò convengono tanto rappresentanti federterra quanto rappresentanti unione associazione agraria. Però mentre rappresentanti federterra sostengono che siano da applicarsi per prodotti autunnali anche disposizioni di cui art. 1 e 2 predetto decreto et che mezzadria migliorataria sia da considerarsi mezzadria impropria, rappresentanti unione associazione Agrarie sono di contrario avviso. Non appare dubbio essere erroneo ritenere applicabile ai prodotti autunnali solo art. 3 predetto decreto poichè esclusione applicazione art. 1 e 2 nei casi ivi previsti ai prodotti autunnali non trova fondamento nella interpretazione logica et grammaticale delle disposizioni stesse et pertanto deve ritenersi arbitraria et conseguentemente SS. LL. dovranno svolgere azione perchè proprietari et affittuari conduttori desistano da ogni resistenza in proposito. Per divergenza circa mezzadria migliorataria est stato stipulato in riunione tenuta presso Alto Commissario seguente accordo: Nei casi in cui sorgano controversie su inclusività aut meno singoli contratti di mezzadria aut colonia migliorataria in mezzadria impropria le parti ai fine favorire composizione vertenze impegnansi deferire vertenze stesse ai Commissione provinciale composta da Presidente Tribunale o Giudice da lui delegato che la presiede et da un rappresentante proprietari aut affittuari conduttori et da rappresentante coloni aut mezzadri nominati da rispettive organizzazioni. Prego pertanto SS. LL. promuovere subito costituzione predette Commissioni. Per Alto Commissario: F.to *Li Voti* ».

La citata disposizione dell'Alto Commissario per la Sicilia, in sostanza, applicava nella sua interezza il decreto Gullo ai prodotti autunnali, evitando, con la costituzione di com-

missioni provinciali, che la mezzadria migliorataria potesse dar luogo a contestazioni sulla sua forma — classica o impropria —, tali da incidere sulla realtà dell'applicazione della legge. Può desumersi, peraltro, dalla costante uniformità delle decisioni di tutte le Commissioni circondariali e regionali — a prescindere da eccezionali valutazioni degli apporti per le mutate condizioni economiche derivanti dalla guerra —, il diritto quesito dei contadini siciliani ed italiani ad una ripartizione di prodotti in misura del 60 e 40% in tutti i casi in cui le spese siano divise in parti uguali. (*Approvazioni a sinistra*)

Il Governo regionale, invece, vorrebbe, a suo avviso, revocare tale diritto quesito, dando al sistema di ripartizione dei prodotti, non più la giustificazione giuridica ed economica che esso ha avuto in tre anni di costante applicazione da parte delle Commissioni, bensì una giustificazione contingente, dovuta alla siccità dell'annata.

Dichiara, pertanto, che il Blocco del popolo ritiene: 1) che nell'art. 1 della legge debba farsi menzione del caso della concessione del nudo terreno, che è previsto e regolato dal decreto Gullo e non può essere ignorato, anche se in Sicilia ricorre di rado. Si riaffermerebbe così un principio, che investe sia la mezzadria che la determinazione dei canoni per le cooperative, poichè, tanto nel decreto Gullo che nel decreto Segni, si è ritenuto che il reddito del concedente, nel caso in parola, equivalga ad un quinto del prodotto. Sopprimere tale menzione nella legge in discussione costituirebbe, a suo avviso, l'apertura di una breccia nella difesa della classe contadina, poichè ci sono molti casi, in cui, sotto la forma della mezzadria, si nasconde un affitto, cioè ricorre la cazione della sola terra; 2) che non debba essere regolata soltanto la ripartizione dei prodotti cerealicoli, ma che la regolamentazione debba essere estesa anche a tutti gli altri prodotti contemplati nei contratti collettivi colonici in cui è prevista la ripartizione nella misura del 50%: quindi, non soltanto al grano e alle fave, ma anche a tutti gli altri cereali e alle leguminose, nonchè al vino, agli agrumi e agli altri prodotti, riportando cioè le condizioni del mezzadro allo stato attuale dell'economia agraria.

Dal momento che unica è la fonte che disciplina la materia, e cioè i contratti collettivi colonici, unica deve esserne la regolamentazione.

BONAFUTO osserva che, in tal modo, il decreto Gullo verrebbe ad essere sostanzialmente modificato, poichè la sua applicazione è limitata ai casi in cui i rapporti economici contrattuali siano stati turbati,

CRISTALDI replica che l'art. 6 del decreto Gullo si riferisce espressamente ai prodotti autunnali, e, comunque, posto che si riconosca la necessità economica di una revisione del rapporto di mezzadria, tale revisione non può essere limitata al solo grano, poichè la mezzadria classica è estesa a tutti i prodotti. Si oppone, pertanto, a nome del suo Gruppo, ad una limitazione della legge nel tempo e nella specie di prodotti, affermando che i contadini hanno eletto i loro rappresentanti in seno all'Assemblea, non già perchè revochino, ma perchè difendano i loro diritti quesiti. (*Applausi dalla sinistra*)

Prosegue, rilevando che dall'accoglimento di tali criteri discenderebbe una diversa formulazione dell'art. 3, con il quale, in sostanza, si ribadisce la disposizione del decreto Aldisio e del decreto Gullo per il caso di speciale concorso del proprietario alla quota spettante al mezzadro, che non può comunque essere inferiore al 50%.

Per quanto riguarda l'art. 4, che tratta delle sementi, rileva che, se si facesse il computo degli apporti di sementi del mezzadro e del concedente, la percentuale della ripartizione dei prodotti dovrebbe essere stabilita dal 65% al 70%. Comunque, a prescindere dalla considerazione che, limitando tale percentuale al 60%, si arreca una lesione ai danni dei contadini, ricorda che il decreto Aldisio del 1945 stabilì tassativamente che le sementi si considerassero a fondo perduto a carico del concedente.

STARRABBA DI GIARDINELLI obietta che il decreto citato si riferiva esclusivamente all'annata agraria 1944-45, in considerazione della sua eccezionale scarsità.

CRISTALDI precisa che il decreto Aldisio non faceva alcun riferimento alla scarsità dell'annata, ma anzi stabiliva che qualunque fosse la produzione unitaria e in eventuale deroga ai vigenti patti colonici, le sementi fossero interamente a carico del concedente. Tale principio, che sembrerebbe esagerato, si desume anche dagli stessi patti colonici; mentre invece l'Assessore all'agricoltura, nel suo disegno di legge, ha voluto restringerlo al solo caso in cui il prodotto non raggiunga nove volte le sementi impiegate. Nelle provincie siciliane solo eccezionalmente il prodotto supera le dieci sementi; per cui, in pratica, queste sarebbero quasi sempre conferite dal concedente. Pertanto, sarebbe opportuno, per non dover ricorrere di volta in volta a misurazioni che potrebbero esser causa di controversie, stabilire in generale che le sementi sono per intero a carico del concedente,

Circa il caso previsto all'art. 5, relativamente alla integrazione a favore del colono del 10% ove sia praticata una ripartizione più favorevole al concedente, ritiene che tale disposizione debba riferirsi solo a quei casi in cui la compartecipazione sia limitata a determinati periodi del ciclo produttivo, e non all'intera annata agraria.

Circa l'art. 6, che riguarda i casi di inadempimento del concedente o del mezzadro ai loro obblighi, osserva anzitutto che non può presumersi una inadempienza da parte del mezzadro, in quanto il suo apporto è legalmente limitato al lavoro. Quindi, a meno che il prodotto non ci sia, il mezzadro avrà sempre dato il suo apporto. Potrebbero sorgere tutt'al più questioni particolari, come ad esempio, se un determinato lavoro sia stato fatto prima o dopo di quando fosse necessario; ma si tratterebbe, comunque, di valutazioni marginali, mentre gli obblighi principali sono sempre quelli del concedente, il quale deve fornire, tra l'altro, il concime, che ha la sua importanza agli effetti della produzione. Egli rappresenta, altresì, l'elemento direttivo dell'azienda gestita a mezzadria, ed ha la facoltà di sostituirsi al mezzadro, se questi non adempia ai suoi obblighi di lavoro. Pertanto, ove la produzione ci sia, non potrà addurre il difetto di lavoro, se non altro per il fatto che non si è sostituito al mezzadro.

Non è, quindi, a suo avviso, rispondente ad un criterio di giustizia porre le due parti su un piano di assoluta reciprocità; anche perchè la legge dovrà essere chiara e semplice per essere compresa dai contadini. Aggiunge che, se si aprisse l'adito al concedente di sostenere l'inadempienza del mezzadro, si faciliterebbe il sorgere di numerose controversie che praticamente renderebbero inapplicabile la legge. Peraltro, le disposizioni di questa, nulla innovano a quelle del decreto Gullo, per quanto concerne l'attività e la competenza delle Commissioni circondariali. Infatti, esse non prevedono la costituzione di nuovi organi giurisdizionali, ma fanno anzi espresso richiamo a quelli del decreto Gullo. Comunque, quando anche non lo facessero, esiste pur sempre un principio generale di diritto, per cui quando una legge regola una materia già regolata da altra legge, senza abrogarla, restano in vita le disposizioni della legge precedente che non siano in contrasto con quelle della successiva.

Quanto alla disposizione dell'art. 7, rileva che essa, pur agevolando — come ha affermato l'on. Assessore all'agricoltura — la politica degli ammassi, si presta ad una profonda ingiustizia nei confronti dei piccoli agricoltori, i quali, in caso di contestazioni — facili a sor-

gere — dovrebbero depositare presso il Consorzio Agrario il 10 % del prodotto, fino alla soluzione delle controversie. Infatti, sarà facile all'U.P.S.E.A. calcolare, sulla base di tale percentuale, l'effettiva quantità di grano che dovrebbe essere conferita all'ammasso; mentre i grossi agricoltori potranno sempre sfuggire, d'accordo con i funzionari dell'U.P.S.E.A., all'ammasso. Ritiene, perciò, immorale, sia dal punto di vista politico che da quello amministrativo, che il rigore della legge colpisca soltanto i piccoli agricoltori.

Passando ad esaminare l'art. 9, suggerisce di sostituire all'espressione « la configurazione della mezzadria propria di cui all'art. 2141 C. C. », una dizione più semplice e facilmente comprensibile in quanto la legge dovrà essere fatta osservare da elementi della polizia, per i quali un termine, nel caso specifico « la configurazione », anche se giuridicamente esatto, può avere un significato oscuro.

A suo avviso, inoltre, non è giusto escludere dall'applicazione del decreto Gullo le mezzadrie « regolate dal capitolato previsto per i fondi appoderati ai sensi della legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano », in quanto è noto che spesso l'appoderamento non è avvenuto e l'applicazione della legge si è limitata alla truffa dei sussidi statali. Per ovviare a tale inconveniente, propone che vengano escluse soltanto quelle mezzadrie, che abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dalla legge per la bonifica del latifondo.

Per evitare che il disegno di legge in esame sia oscuro nel suo complesso agli agenti di polizia, propone che in esso non si parli genericamente di contratti, ma si specifichi espressamente « contratti scritti e verbali ».

Conclude, affermando che il disegno di legge, non soltanto presenta lacune di natura sostanziale e formale, ma è stato redatto senza tener conto dell'esperienza legislativa in questo campo.

E' dell'avviso, anzi, che sia frutto d'improvvisazione e che, pretendendo di regolare in maniera autonoma una materia già disciplinata, oltre che dal Codice Civile, anche da altre disposizioni legislative che si fingono di ignorare, non rappresenti una conquista dei contadini siciliani, ma piuttosto un loro regresso. A suo parere, infatti, se l'autonomia dovesse servire a svincolare la classe lavoratrice siciliana dalle conquiste di tutti i lavoratori italiani, essa sarebbe motivo di profonda delusione, poichè avrebbe contenuto reazionario e non democratico. La volontà dell'Assemblea dovrà tendere, invece, ad avviare le forze del lavoro verso una forma di evoluzione pacifica, che significhi libertà dalla paura e dalla miseria e si concreti in una giustizia sociale

operante e non contenuta soltanto in programmi che vengono poi smentiti da provvedimenti legislativi. (*Vivi applausi dai banchi di sinistra*)

STARRABBA DI GIARDINELLI esordisce rilevando che l'on. Cristaldi ha discusso molto abilmente del disegno di legge in quanto si è soffermato solo sui diritti dei coloni, senza considerare anche gli oneri dei datori di lavoro.

Passando, quindi, a parlare del decreto Gullo, osserva che da tre anni ci si sforza di interpretarlo, ma che, avendo assistito per due giorni di seguito alle laboriose discussioni svoltesi alla presenza del Ministro Gullo, è rimasto con l'impressione che neanche questi sia in grado di darne un'esatta interpretazione. L'unica finalità raggiunta da tale provvedimento è stata quella di creare la discordia fra le categorie interessate alla produzione. (*Proteste dalla sinistra*)

Per tali difficoltà interpretative e non essendo, a suo parere, il decreto in parola di pieno gradimento nemmeno dei suoi avversari sindacali (avversari non in quanto rappresentanti dei lavoratori, ma soltanto perchè il più delle volte, invece di essere elementi tecnici, sono soltanto dei politici), riconosce l'opportunità — avvertita dalla Giunta — di regolare la materia con una legge regionale.

Al fine di dimostrare come il decreto Gullo non sia adeguato alle particolari caratteristiche dei patti colonici siciliani, ricorda anzitutto che non si verifica in Sicilia il caso della concessione di nudo terreno, previsto dal 1° comma dell'art. 1 del decreto stesso, il quale nella fattispecie prevede una ripartizione dei prodotti nella misura di 1/5 a favore del proprietario e di 4/5 a favore del colono. In Sicilia, invece, il concedente assume sempre la figura del direttore dell'azienda agricola, che esplica tutta la sua attività nell'interesse della produzione, di cui è compartecipe. Nè le aziende agricole siciliane sono mai venute meno ai loro doveri, anche per quanto riguarda gli ammassi, tanto è vero che quando gli alleati sbarcarono nell'Isola, furono esse a dare il grano all'esercito e alle popolazioni anche senza hollettario e ricevendone il pagamento dopo circa un anno.

L'art. 2 dispone, invece, che le quote di prodotti e di utili stabilite dall'art. 1 a favore del colono o compartecipe, saranno ridotte proporzionalmente nel caso di speciale concorso del concedente alle spese culturali o nel caso che si tratti di terreni di particolare produttività.

A conclusione dell'esame dei due articoli, afferma che le disposizioni in essi contenute non possono riguardare le forme contrattuali dei capitolati di colonia vigenti in Sicilia, sti-

plulati provincialmente negli anni 1938 e 1939, in quanto per la diversità delle condizioni agricole siciliane era impossibile fare un capitolato regionale. In questi capitolati provinciali sono ben fissati gli oneri e i diritti delle parti, i criteri culturali e gli apporti di entrambe, in vista di una maggiore produzione.

Ritiene, pertanto, che solo l'art. 3 del decreto Gullo, per il quale si può ricorrere alle Commissioni circondariali per ottenere la revisione del contratto nel caso di rottura dell'equilibrio economico, sia applicabile in Sicilia ed insiste sull'affermazione che nei capitolati delle provincie siciliane i rapporti di equilibrio economico sono perfetti, tanto che molti coltivatori diretti affittuari, dopo la stipulazione di detti capitolati, preferirono sciogliere il contratto d'affitto e stabilire con il direttore d'azienda rapporti di mezzadria, ritenendosi tutelati dall'equità di queste norme contrattuali. Ciò dimostra quali siano le aspirazioni dei lavoratori agricoli, i cui interessi sono noti a tutti e non soltanto al Blocco del popolo, che se ne è servito a scopo elettorale, istigando i mezzadri e ponendoli in contrasto con il direttore d'azienda, con gravi ripercussioni sui buoni rapporti di lavoro, indispensabili per il miglioramento della produzione. (*Rumori e proteste a sinistra*)

I mezzadri lavorano, infatti, sotto la direzione dell'agricoltore, che è compartecipe attivo della produzione, e costituiscono la categoria meno danneggiata dalla guerra, proprio per merito del direttore dell'impresa che ha superato enormi difficoltà per fare in modo che il lavoro non avesse sosta.

Suggerisce, quindi, al Blocco del popolo di volgere la propria attenzione verso categorie più bisognose, come quelle dei braccianti agricoli, la cui situazione economica è veramente pietosa. A tale proposito rende noto che, quando l'Assemblea discuterà il problema degli ammassi, personalmente farà la proposta che questi lavoratori vengano ricompensati in natura, per lo meno nel periodo stagionale del raccolto e della trebbiatura, onde dar loro la possibilità di provvedere, sia pure in parte, al fabbisogno alimentare.

Passando ad esaminare più particolarmente il disegno di legge in discussione, afferma che si impone un esame preliminare delle vigenti norme che regolano la ripartizione dei prodotti cerealicoli estivi.

Ritiene perciò opportuno ricordare che, data la diversità dei rapporti di colonia in uso in Sicilia, i relativi capitolati furono a suo tempo stipulati provincialmente dalle organizzazioni sindacali, quasi tutti nel 1938-39, e prevedono con chiarezza i diritti e gli oneri del concedente e del colono, mantenendo fra

le parti un effettivo equilibrio economico ed imponendo razionali criteri culturali ed apporti al conduttore tali da conseguire la maggiore produzione possibile.

In detti contratti è prevista l'immissione del colono nel fondo all'inizio della rotazione agraria, ovvero a rotazione iniziata, cioè dopo che il conduttore abbia già fertilizzato il terreno a sue spese.

Esaminando attentamente nello spirito e nella lettera il D. L. L. 19.10.1944, n. 311, afferma che molto vi sarebbe da dire sulla opportunità ed equità di detto decreto, così come molto vi sarebbe da dubitare sulla legittimità di un provvedimento che viola i principi fondamentali e costituzionali della libertà di contrattazione specie quando un simile provvedimento emana da un organo, come il Consiglio dei Ministri, la cui eccezionale potestà legislativa non si estende alla materia costituzionale.

Mette, comunque, in evidenza il fatto che le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto Gullo non riguardano i contratti di colonia in uso in Sicilia. Tali articoli prevedono, infatti, la ipotesi di una concessione nella quale il concedente conferisca soltanto il nudo terreno. Questa concessione non concretizza in realtà un'ipotesi di mezzadria impropria, ma una ipotesi di affitto con estaglio in quota, che non è in uso in Sicilia, dove il conferimento del solo terreno nudo è fatto dietro corrispettivo di estaglio in quantità fissa di prodotti del suolo, dando in tale modo luogo al così detto terraggio.

Riprendendo una osservazione fatta dall'oratore che lo ha preceduto, ricorda che, per la ipotesi del conferimento del solo terreno nudo, mediante estaglio in quota, il Decreto Gullo prevedeva:

1) Che la quota di spettanza del concedente non potesse essere superiore ad $\frac{1}{5}$ (art. 1, comma 1);

2) Che il colono potesse a posteriori chiedere il concorso del proprietario alle spese culturali, statuendo:

a) che in caso di concorso a metà delle spese culturali, il riparto avvenisse in ragione di $\frac{3}{5}$ al colono e $\frac{2}{5}$ al concedente (art. 1, comma 2°);

b) che, nel caso di concorso speciale del concedente alle dette spese culturali, il riparto potesse avvenire sino alla misura del 50% al colono e del 50% al concedente.

Pertanto, per il tipo di contratto di colonia vigente in Sicilia, nel quale non si ha soltanto concessione di terreno nudo, essendo determinati a priori gli apporti del concedente, ritiene non siano applicabili i predetti articoli 1 e 2, bensì il successivo art. 3, il quale

prevede la possibilità di una revisione del rapporto di ripartizione dei prodotti e delle spese, su istanza del colono, nel caso in cui « in dipendenza delle attuali straordinarie contingenze la prevista ripartizione non risponda più all'equilibrio economico del contratto ».

Tale revisione dei vigenti capitoli di colonia era prevista transitoriamente in dipendenza delle attuali straordinarie contingenze. Nel caso particolare della Sicilia, queste erano essenzialmente dipendenti dal prezzo politico del grano, principale prodotto delle colonie siciliane, nonché dalla scarsità del raccolto dovuta all'andamento stagionale avverso ed alla deficienza delle concimazioni, causata dalla guerra.

Si profilava, quindi, la eventualità di una serie infinita di controversie che avrebbe reso difficile, nei singoli casi, la valutazione degli apporti delle due parti e la entità del loro squilibrio economico.

Ricorda che, in via eccezionale e transitoria, le organizzazioni interessate raggiunsero un accordo, nel quale i rappresentanti degli agricoltori addivennero all'applicazione delle quote di riparto, di cui all'art. 2 del citato decreto, ai rapporti di colonia, graduandole dal 50% al 60%, a seconda della entità della produzione. Si prevede, altresì, la ipotesi della concessione del terreno già maggestato attribuendo al concedente il 60% del raccolto: quota inferiore a quella prevista da tutti i vigenti capitoli.

Con ciò l'organizzazione degli agricoltori diede prova di comprensione, agevolando la risoluzione delle questioni con l'applicare alle colonie siciliane quelle quote di riparto previste, per ipotesi ben diverse, dal decreto Gullo.

Rivela, però, che il favorevole andamento stagionale del decorso anno, rese meno urgente la necessità di ripetere l'accordo dell'anno precedente. I tentativi fatti in proposito ad iniziativa dell'Ufficio regionale del lavoro non arrivarono a conclusione per l'irrigidimento dei rappresentanti della Federterra, i quali non apprezzarono quanto volontariamente era stato fatto dagli agricoltori nel precedente anno, pretendendo imporre ulteriori concessioni agli agricoltori stessi.

Osserva al riguardo che il buon senso dei contadini ha però prevalso sulle interessate istigazioni degli organizzatori sindacali e la reciproca comprensione delle parti ha ridotto ad un numero irrilevante e limitatissimo le contestazioni giudiziarie, come l'on. Assessore all'agricoltura potrà constatare, richiedendo alle competenti Commissioni le statistiche delle vertenze.

Venendo, poi, all'esame della situazione dell'anno in corso, in cui la mancanza di tempestive precipitazioni atmosferiche ha fatto prevedere una scarsezza di raccolto ed ha rimesso in discussione il problema della ripartizione dei prodotti cerealicoli, riconosce che, pur avendo le tardive piogge dello scorso maggio limitato in alcune zone i danni della siccità, in generale il raccolto non si presenta molto favorevole. Considera, peraltro, che il precannunziato prezzo di ammasso del grano si avvicina al prezzo economico molto di più di quanto non si avvicinasse nel 1945; per cui in sostanza, le condizioni esistenti in tale anno e che indussero allora alla stipulazione dei noti accordi sono ora più favorevoli, anche perchè l'entità del raccolto, per la intensificazione delle concimazioni, è comunque superiore a quello del 1945.

Per tali considerazioni ritiene, quindi, che il progetto sottoposto all'esame dell'Assemblea si presti a qualche rilievo poichè non è esatto applicarne le norme in maniera indiscriminata a tutti i contratti di colonia parziaria, compartecipazione o mezzadria impropria, « in vista dell'andamento particolarmente sfavorevole della corrente annata agraria », come si legge nell'art. 1. Non si può, infatti, e non si deve estendere, a suo avviso, l'eccezionale variazione delle quote di riparto anche ai casi in cui l'andamento stagionale non sia stato sfavorevole.

Pertanto, al di fuori e al di sopra di ogni costruzione giuridica del rapporto di colonia, ammette che la quota colonica possa essere variata quando, per eccezionali contingenze, essa sia tale da non compensare adeguatamente il lavoro del colono. Tale variazione dovrebbe essere però contenuta entro limiti determinati, per non snaturare completamente il rapporto, togliendo al colono quel concorso nella responsabilità dell'impresa che costituisce elemento di elevazione dei coloni stessi.

Mette, d'altra parte, in evidenza che se il contratto colonico dovesse essere in tal senso snaturato, scomparirebbe dalla economia agraria siciliana e sarebbe sostituito dal bracciantato. Dato che non si può imporre per legge il sistema di conduzione della colonia, si verrebbe così a costituire un regresso per i lavoratori agricoli, che sono passati invece dal bracciantato alla colonia, pervenendo gradualmente, attraverso tale forma contrattuale, anche all'acquisto della proprietà terriera. Riferendosi, altresì, all'enorme carico tributario imposto di recente agli agricoltori, costretti ad affrontare eccezionali operazioni finanziarie per sostenerlo, fa presente anche la opportunità di evitare, per quanto possibile, il dissesto delle aziende agricole, le cui conseguenze

si ripercuoterebbero principalmente sui contadini.

Sottopone quindi alla attenzione dell'Assemblea il seguente prospetto delle quote di riparto, relativo alla produzione di grano per ettaro, con la indicazione della percentuale riservata a semente, che, per la sua destinazione, non può essere fatta propria nè dal concedente, nè dal colono:

Divisione al 60% per il colono e al 40% per il proprietario

R E S A	Quintali	Percentuale	Percentuale esclusa la semente	Rendita lorda (grano a lire 5.500 al q.li) L.
<i>Quintali 5</i>				
Proprietario	0,75	15 %	20 %	4.125
Colono	3,00	60 %	80 %	16.500
Semente	1,25	25 %		
<i>Quintali 6</i>				
Proprietario	1,15	19 %	24 %	6.325
Colono	3,60	60 %	76 %	19.800
Semente	1,25	21 %		
<i>Quintali 7</i>				
Proprietario	1,55	22 %	25 %	8.525
Colono	4,20	66 %	75 %	23.100
Semente	1,25	18 %		
<i>Quintali 8</i>				
Proprietario	1,95	24 %	28,60 %	8.725
Colono	4,80	60 %	71,40 %	26.400
Semente	1,25	16 %		
<i>Quintali 9</i>				
Proprietario	2,35	26 %	30 %	12.425
Colono	5,40	60 %	70 %	27.700
Semente	1,25	14 %		
<i>Quintali 10</i>				
Proprietario	2,75	27,50 %	31,43 %	15.125
Colono	6,00	60 %	68,57 %	33,00
Semente	1,25	12,50 %		
<i>Quintali 11</i>				
Proprietario	3,15	28,60 %	32,30 %	17.325
Colono	6,60	60 %	67,70 %	36.300
Semente	1,25	11,40 %		

Mette in evidenza che se la disparità tra la quota del colono e quella del concedente, quale risulta dai dati esibiti, può essere giustificata quando la entità del raccolto non è tale da compensare adeguatamente il lavoro del colono, non sarebbe più giustificata e si appaleserebbe sommamente iniqua al momento in cui il prodotto fosse tale da compensare le spese culturali sostenute dal colono. Considerato il prezzo attuale del grano, tale compenso si ottiene quando la quota del colono raggiunge i q.li 4-4,50, quantità corrispon-

dente al 60% sulla resa unitaria di q.li 7 circa.

Tenendo conto di tali considerazioni che giustificano l'emendamento che intende proporre, per la resa fino a 7 q.li per ettaro dovrebbero rimanere invariate le quote di riparto di cui al prospetto, e cioè 60% al colono e 40% al concedente. A cominciare dalla resa di q.li 8 per ettaro, la divisione dovrebbe invece effettuarsi in misura del 50% al colono e 50% al concedente.

Circa l'inconveniente a cui ha accennato anche l'on. Pellegrino — che nella ipotesi di cui all'art. 4, il contadino, nel caso che superi la produzione di nove sementi, verrebbe a perdere invece che a guadagnare —, opina che a tale inconveniente potrebbe evitarsi con il suo sistema, stabilendo che, nel passaggio dallo scaglione di 7 q.li a quello di 8 q.li, al contadino spetti egualmente il quantitativo relativo allo scaglione inferiore. Con questo accoglimento verrebbero, in ogni caso, ad assicurarsi al colono q.li 4,20, cioè un quantitativo sufficiente a coprire le spese di cultura e ad assicurare il suo sostentamento.

Dà quindi lettura del prospetto di ripartizione, quale risulterebbe dall'accoglimento del suo emendamento e che presuppone la divisione al 50%, a cominciare dalla resa di q.li 9 per ettaro:

Divisione al 50% per il colono e per il proprietario

RESA	Quintali	Percentuale	Percentuale escluso seme	Reddito lordo L.
<i>Quintali 9</i>				
Proprietario . . .	3,25	36 %	42 %	17.875
Colono	4,50	50 %	58 %	24.750
Semente	1,25	14 %		
<i>Quintali 10</i>				
Proprietario . . .	3,75	37,50 %	42,85 %	20.626
Colono	5	50 %	47,15 %	27.500
Semente	1,25	12,50 %		
<i>Quintali 11</i>				
Proprietario . . .	4,25	38,60 %	43,57 %	23.375
Colono	5,50	50 %	56,43 %	30.250
Semente	1,25	11,40 %		

Propone pertanto la seguente aggiunta all'art. 1 del disegno di legge: « sempre che la produzione media non sia superiore a q.li 7 per ettaro ».

PRESIDENTE avverte l'on. Starrabba di Giardinelli che si è in sede di discussione generale e che la sua proposta andrebbe fatta in sede di discussione degli articoli.

STARRABBA DI GIARDINELLI si riserva di tornare sulla questione in sede di emendamenti. Fa, poi, rilevare che l'art. 2 del disegno di legge sembra partire dal presupposto che i capitolati di colonia siano uguali in tutte le provincie siciliane. Nega che ciò risponda a verità, ricordando che esistono per esempio, in provincia di Caltanissetta e di Trapani, capitolati di colonia, relativi a terreni a coltura estensiva e altri che si riferiscono invece alla piccola proprietà, e cioè a terreni che hanno caratteristiche del tutto diverse, per la possibile coesistenza di seminati, arborati, fabbricati, macchine, arnesi, scorte vive e morte, ecc..

A proposito della piccola proprietà, mette in rilievo la gravissima crisi che la travaglia, osservando che, per avere diritto a una quota di grano appena sufficiente ad assicurare il fabbisogno alimentare, detratte le tasse e gli apporti, occorrerebbe una proprietà di almeno 20 ettari.

Per conseguenza, considerando gli enormi sacrifici che il piccolo proprietario deve sostenere per poter coltivare 10 ettari, non può fare a meno di ritenere che la piccola proprietà sia destinata a scomparire, a differenza della grande proprietà, che, nonostante gli attacchi mossi d'ogni parte, ha maggiori possibilità economiche di resistenza.

Si sofferma su tale concetto per confutare le accuse mosse dai partiti di sinistra alla grande proprietà, il cui preteso reazionarismo è volto solo a resistere alle ideologie comuniste e non certo alle giuste esigenze di progresso e di elevamento dei lavoratori.

Ciò è stato ripetutamente dimostrato e molto meglio i grossi proprietari potrebbero intendersi con i contadini se non vi fossero degli intermediari, i quali non hanno altro scopo, specialmente in periodo elettorale, che quello di strappare i voti ingannando la povera gente. (*Applausi dai banchi della destra. Vivacissime interruzioni da quelli della sinistra*)

COLAIANNI POMPEO accusa l'on. Starrabba di Giardinelli di esser rimasto fermo alle posizioni assunte contro le organizzazioni sindacali dal suo avo Starrabba di Rudini che minacciò di arresto De Felice se avesse osato parlargli dei fasci dei lavoratori. (*Rumori e interruzioni da tutti i settori*).

STARRABBA DI GIARDINELLI replica chiedendo all'on. Colaianni, che vorrebbe fare il processo al suo avo, se egli sia in grado di sapere che cosa si dirà di lui fra qualche anno. (*Proteste e rumori dai banchi delle sinistre*)

PRESIDENTE richiama l'Assemblea alla calma invitando a non interrompere l'oratore.

STARRABBA DI GIARDINELLI riprende l'esame dei capitolati di colonia che si riferiscono indiscriminatamente sia ai terreni in zone latifondistiche, sia a quelli arborati, ove sono case e impianti idraulici, e chiede che per questi ultimi la quota di riparto sia stabilita nelle percentuali al 55 e 45 %, piuttosto che in quelle di 60 e 40 %.

Riservandosi di tornare ad occuparsi della questione in sede di emendamenti, plaude alla iniziativa del Governo di studiare una legge che possa portare nella complessa materia la chiarezza, ancor più indispensabile nel momento in cui il prodotto viene diviso sulle aie. Auspica che il provvedimento in esame, che darà concreti inizi all'attività legislativa dell'Assemblea, possa ristabilire quella pace e quella armonia necessarie al risorgere dell'agricoltura siciliana. *(Applausi dai banchi della destra e del centro)*

(La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ripresa alle ore 21,05).

CALTABIANO rileva che l'on. Cristaldi, di cui riconosce la specifica competenza, dovuta al suo ufficio e alla sua posizione di organizzatore, ha posto, come pregiudiziale il principio che il disegno di legge presentato dal Governo, prescindendo dal decreto Gullo, rappresenti un regresso nel campo sociale delle rivendicazioni dei contadini siciliani, che verrebbero riportati addirittura alle condizioni del 200 a.C.

CRISTALDI protesta contro l'interpretazione data dall'on. Caltabiano alle sue parole, dichiarando che ha inteso riferirsi a problemi specifici.

CALTABIANO, accogliendo il chiarimento dell'on. Cristaldi, rettifica la sua interpretazione, attribuendogli il concetto che il disegno di legge debba costituire una integrazione ed un perfezionamento del decreto Gullo e non già essere composto da nove articoli che sembrano prescindere dalla regolamentazione precedente.

Invita, però, l'on. Cristaldi a considerare che in Sicilia esistono molteplici forme di patti agrari, registrate, fin dal '76 anche nel secondo volume dell'inchiesta Sonnino sui contadini. Crede che neanche l'on. Cristaldi possa ritenere che il decreto Gullo abbia regolato tutti i rapporti agrari dell'Isola, perchè non a tutti infatti esso è stato applicato. Sostenere che si ricadrebbe indietro nei secoli se si prescindesse dal decreto Gullo, equivarrebbe,

quindi, a ritenere che l'Assemblea regionale non abbia la capacità di approvare una legge appropriata ai contadini siciliani.

NAPOLI precisa che tale legge ancora non si è fatta, ma che nessuno nega che l'Assemblea abbia la capacità di farla.

CALTABIANO rileva, peraltro, che si è parlato di mezzadria classica e di mezzadria impropria e ricorda che la mezzadria propria è quella configurata nell'art. 2141 C. C. Osserva, però, che la terra classica di tale forma di mezzadria è quella della Toscana, delle Marche e della Romagna, ove in certi posti dura da secoli. Nella mezzadria propria, la famiglia colonica occupa quella estensione di terreno che è capace di sfruttare con la sua forza di lavoro; mentre il proprietario fornisce la casa, la stalla, il capitale, le scorte vive e morte del podere. Ma il mezzadro non può considerarsi impresario, nè lui nè i suoi familiari possono lavorare fuori del podere, dovendo accudire esclusivamente allo sviluppo agrario di esso. Tutte le spese per provviste di sementi, di concimi e per i lavori straordinari specializzati, così come il raccolto, nonché i guadagni e le perdite sul bestiame, che viene fornito in relazione alla capacità foraggera del podere, sono ripartiti in parti uguali tra il proprietario e il mezzadro. La stabilità di tale rapporto nel tempo può essere indefinita, tanto che in un podere del principe Barberini una famiglia colonica vive già ben sei secoli; ma il patto di mezzadria può essere anche rescisso in qualunque momento dell'annata agraria, col diritto alla stima per il mezzadro, che troverà facilmente un altro podere, specie in quelle regioni ove la mezzadria è un istituto diffusissimo.

Rileva, però, che in Sicilia esistono, ancora allo stato sperimentale e appena da circa 15 anni, solo rarissimi esempi di tale tipo di mezzadria; ma, dove esistono, si è dovuto provvedere a fornire ai coloni la casa e la stalla e si è dovuto financo importare la famiglia mezzadrile da altre regioni. Ricorda, a tal riguardo, che in Sicilia vi sono stati 800 anni di feudalismo, che ha lasciato i suoi residui storico-sociali, non soltanto nel proprietario terriero, ma anche nel contadino, che in realtà non è che un bracciante. Invece, il mezzadro che possiede il bestiame ed è capace di approntare le sementi, ed al quale si è riferito l'on. Cristaldi, non è più, a suo avviso, il mezzadro lavoratore, bensì un impresario che dà lavoro ad altri.

Ritiene, pertanto, necessario che i contadini assumano una vera coscienza di classe e di categoria, a qualunque partito o tendenza politica appartengano, onde poter arrivare in

Sicilia a contatti economico-sociali tra classi organizzate e coscienti della loro posizione sindacale, che si incontrino senza accusarsi reciprocamente. In questo senso, afferma, non ci sono imputati per destino — gli agrari — e accusatori — i contadini —; ma soltanto parti convocate, che si incontrano su un piano sociale organizzato, per dar vita a patti agrari che siano rispondenti alle particolari caratteristiche e necessità della Sicilia, e non già legati a schemi e criteri adatti solo per altre regioni d'Italia. Propone, pertanto, che l'Assemblea nomini una Commissione di studio, — ove siano possibilmente rappresentate tutte le tendenze —, e che presenti, d'intesa con l'on. Assessore all'agricoltura, una concorde relazione sugli emendamenti da apportare, eventualmente, al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, riservando la parola al Governo.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, rilevato che la discussione generale avrebbe dovuto limitarsi ad un esame della opportunità di legiferare sulla materia, dichiara che, comunque, essa gli ha dato la possibilità di conoscere con precisione i punti di vista dei vari Gruppi parlamentari. Ricorda che ha ricevuto dalle parti interessate vive premure per l'immediata regolamentazione della materia ed è perciò che il Governo si è affrettato a presentare alla Assemblea il disegno di legge ed a richiedere che fosse discusso con la procedura urgentissima.

Ritiene, quindi, che, esauritasi la discussione generale, si possa passare alla seconda lettura del disegno stesso.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il passaggio in seconda lettura del disegno di legge.

(E' approvato)

PRESIDENTE ricorda che, a norma del regolamento, dovrà procedersi alla nomina di una Commissione che esamini il provvedimento e riferisca all'Assemblea.

STARRABBA DI GIARDINELLI propone di demandare al Presidente la composizione della Commissione.

(Così rimane stabilito)

PRESIDENTE comunica che la Commissione sarà composta di tre membri e che ha chiamato a farne parte i deputati: on.li Cristaldi, D'Antoni e Starrabba di Giardinelli.

Invita la Commissione a presentare all'Assemblea le sue conclusioni nella seduta di sabato 21 giugno, precisando che essa potrà sentire, per chiarimenti, l'on. Assessore all'agricoltura.

Si augura, altresì, che le proposte della Commissione possano rispecchiare la concorde volontà di tutti i Gruppi parlamentari, e che la prima legge votata dall'Assemblea sia una legge di pacificazione.

Sull'ordine dei lavori

NAPOLI ritiene opportuno che il disegno di legge relativo alla delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo venga posto anche all'ordine del giorno della seduta successiva. A tale proposito, richiama l'attenzione dei colleghi su quanto disposto all'art. 3 del suddetto disegno, il quale stabilisce che il Governo della Regione presenterà, per la ratifica, all'Assemblea i decreti legislativi emanati in forza alla delega, non oltre la terza seduta dopo la loro pubblicazione.

A suo avviso, pertanto, sarebbe necessario, ancor prima di discutere il disegno, conoscere quando il Presidente intenderà convocare l'Assemblea dopo la fine delle presenti discussioni. Infatti, nella ipotesi in cui i lavori si riprendano fra qualche mese, i decreti legislativi emanati nel frattempo dal Governo avrebbero vigore anche senza la ratifica dell'Assemblea, che verrebbe così ad essere privata di un suo diritto. Mentre, nel caso in cui la data delle prossime riunioni fosse a breve scadenza, il disegno di legge potrebbe essere, in linea di massima, approvato.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che il Governo avrebbe potuto avvalersi del potere normativo che spetta al potere esecutivo in particolari casi, sottoponendo quindi alla ratifica dell'Assemblea i provvedimenti emanati; ovvero avrebbe potuto chiedere all'Assemblea stessa una delega legislativa, in base alla quale i relativi provvedimenti non avrebbero avuto bisogno di una convalida che deve considerarsi insita nel mandato fiduciario.

La Giunta regionale, al potere normativo, ha preferito, invece, la delega, non nella sua figura giuridica tradizionale, ma tale che i provvedimenti, emanati in forza ad essa, decadono se non sono sottoposti alla ratifica dell'Assemblea.

Il Governo, pertanto, non poteva essere più sensibilmente rispettoso nei confronti dell'Assemblea.

PRESIDENTE, dopo aver ricordato che, a norma dello Statuto, l'Assemblea è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre, e straordinariamente, a richiesta del Governo regionale o di almeno 20 deputati, rileva l'opportunità che la prossima sessione abbia inizio nel mese di

settembre in modo che il Governo abbia il tempo di esplicitare la sua attività nei limiti della delega richiesta.

NAPOLI insiste nella richiesta che l'Assemblea sia convocata per la fine del mese di luglio.

ALESSI, *Presidente della Regione*, a nome del Governo, si associa alla richiesta dell'on. Napoli, poichè ritiene necessario che l'Assemblea discuta le numerose leggi che dovranno realizzare concretamente l'autonomia.

PRESIDENTE aderisce alla richiesta fatta dal Presidente della Regione a nome del Governo, ed assicura che l'Assemblea sarà convocata di nuovo alla fine del mese di luglio.

STARRABBA DI GIARDINELLI, in considerazione della difficoltà che presenta l'approvazione dei disegni di legge con il sistema delle tre letture, chiede che nella seduta successiva vengano nominate le commissioni permanenti, per l'esame dei disegni di legge presentati.

PRESIDENTE obietta che la richiesta dell'on. Starrabba di Giardinelli non può essere accolta, in quanto l'Assemblea ha già deliberato all'unanimità che i quattro progetti di leg-

ge presentati dal Governo debbano essere votati ed approvati con il sistema delle tre letture.

CACOPARDO chiede che venga posto all'ordine del giorno della seduta successiva la discussione sulla mozione concernente la nomina di una commissione per l'autorizzazione a procedere nei confronti dei deputati.

PRESIDENTE, aderisce alla richiesta dell'on. Cacopardo.

La seduta termina alle ore 22

La seduta è rinviata al giorno successivo, venerdì 20 giugno 1947, alle ore 17, col seguente

Ordine del giorno:

1. — Discussione di una mozione.
2. — Nomina dei membri dell'Alta Corte.
3. — Discussione dei seguenti disegni di legge:
 - « Delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione ». (N. 1)
 - « Norme sull'ordinamento giuridico ed amministrativo della Regione ». (N. 2)
 - « Norme sulla gestione finanziaria della Regione ». (N. 3)

ALLEGATO.

Disegno di legge presentato dal Presidente della Regione (Alessi) di concerto con l'Assessore all'Agricoltura (La Loggia):
« Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli per l'annata agraria 1946-47 ».

Art. 1 — In vista dell'andamento particolarmente sfavorevole della corrente annata agraria, la ripartizione dei prodotti cerealicoli avrà luogo secondo le norme seguenti.

Art. 2 — In tutti i casi di colonia parziaria o mezzadria impropria regolati dai vigenti capitolati di colonia, nei quali sia prevista o si sia praticata la divisione a metà dei prodotti cerealicoli, la ripartizione dei medesimi sarà fatta per il corrente anno in ragione del 60% al colono e 40% al concedente.

Art. 3 — Nei casi in cui sia prevista dai detti capitolati una ripartizione dei prodotti cerealicoli più favorevole al concedente, la ripartizione dei detti prodotti sarà fatta in ragione del 50% al concedente e 50% al colono.

Art. 4 — Nell'ipotesi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, allorchè la produzione non raggiunga le nove sementi, il seme anticipato resterà a carico totale del concedente.

Art. 5. — In tutti i casi di compartecipazione, regolati dal vigente capitolato per le provincie siciliane, e negli altri casi di colonia parziaria, compartecipazione o mezzadria impropria, non regolati dai capitolati provinciali, in cui si sia praticata una ripartizione più favorevole al concedente, sarà aggiunta alla quota del colono una maggiorazione pari al 10% dell'intero prodotto.

Art. 6 — Nel caso in cui il concedente o il colono abbiano contribuito in misura inferior-

re agli oneri rispettivi stabiliti dai capitolati provinciali di colonia o di compartecipazione, si farà luogo a carico dell'uno o a carico dell'altro ad una proporzionale riduzione.

Art. 7 — In ogni caso di contestazione sarà depositato a nome di entrambe le parti presso il Consorzio Agrario Provinciale, a garanzia rispettiva, il 10% dell'intero prodotto da prelevarsi dal cumulo comune e che sarà ripartito successivamente, giusta il giudizio delle Commissioni di cui al D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 8 — Le sovvenzioni in danaro previste dai vigenti capitolati di colonia sono aumentate per l'annata agraria 1947-48 a L. 3000 per ha. e senza interessi.

I debiti colonici scadenti alla fine del corrente anno agrario saranno prorogati alla fine del prossimo anno colonico senza interessi.

Di tale dilazione non potrà beneficiare il colono che non possa usufruire della proroga di legge o il cui contratto venga risolto per inadempimento o che consensualmente lasci il fondo concesso.

Art. 9 — Non rientrano nel campo di applicazione del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311 e del presente decreto le mezzadrie che hanno la configurazione della mezzadria propria di cui all'art. 2141 C. C. e quelle regolate dal capitolato previsto per i fondi appoderati ai sensi della legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano.